

di ogni anno riveduta, ed, occorrendo, modificata dal Consiglio comunale. »

LANZA. Mi pare che siano troppo generiche le parole: « ciascun comune, » e che sarebbe quindi più conveniente dire: « ciascun comune del mandamento. »

SINEO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento Lanza.

PRESIDENTE. Il paragrafo sarebbe dunque così espresso: « Questa nota sarà dal giudice trasmessa al sindaco di ciascun comune del mandamento, e verrà nelle tornate di primavera e d'autunno d'ogni anno riveduta, ed, occorrendo, modificata dal Consiglio comunale. »

DEPRETIS. Domando la parola per avere una spiegazione. Dalla redazione dell'articolo quale è attualmente formulato, potrebbe forse nascere il dubbio, se il giudice di mandamento debba mandare la nota generale di tutte le persone sospette dei vari comuni che compongono il mandamento a ciascun Consiglio comunale, il che sarebbe affatto inutile.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Questo sarà oggetto delle istruzioni regolamentari che verranno trasmesse ai sindaci. Quindi non è necessario l'introdurre in questo paragrafo tale disposizione.

DAZZANI. Questo d'altronde è spiegato nel primo paragrafo, dove si dice che sarà tenuto distintamente per ciascun comune un registro; onde non può nascere il dubbio sollevato dall'onorevole signor Depretis.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo 2° paragrafo.

(La Camera approva.)

Viene il paragrafo 3. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Segue il 4. (Vedi sopra)

BROFFERIO. Io propongo che si debba dire: « il giudice provvederà a termini dell'articolo 1 della presente legge; » e ciò per due ragioni. Nell'articolo 1 si consacra l'appello; e qui non se ne parla più; son certo che la Camera, avendo adottato l'appello per gli oziosi, e pei vagabondi, non vorrà escluderne gli accusati per furti di campagna, sui quali si aggravano maggiori pene e più rigoroso procedere. In secondo luogo, nell'articolo 1 si dice: « sentito il denunciato nelle sue risposte, » e qui invece si direbbe: « nelle sue difese; » la qual cosa, porta una mutazione essenziale, che io non so se sia nella intenzione della Camera di sanzionare.

SINEO, relatore. La Commissione adotta la proposta dell'onorevole Brofferio relativa alla sostituzione della parola *risposte* alla parola *difese*. Nel resto non potrebbe aderire, non perchè veglia contrastare all'idea del signor Brofferio, ma perchè crede che vi sarebbe qualche incongruenza nel riferirsi semplicemente all'articolo 1, perchè questo richiede sottomissioni speciali che non potrebbero adattarsi a quelli sui quali gravita il sospetto di furti di campagna; la sottomissione di cui all'articolo 1 porta l'obbligo di darsi a stabile lavoro; ora ci sono ladri di campagna che hanno stabile lavoro. Non bisogna credere che i ladri di campagna siano sempre oziosi; anzi sono spesse volte uomini attivissimi, e sin troppo; è un eccesso di attività, che dopo d'aver lavorato sulla loro proprietà li spinge a lavorare su quella degli altri (*Ilarità*); in conseguenza per ciò che li concerne, la sottomissione di darsi a stabilire lavoro sarebbe inopportuna.

Quanto all'appello, la Commissione proporrà la soppressione dell'articolo che dichiarerebbe inappellabili le sentenze dei giudici in questa materia.

La Commissione si limita a proporre una modificazione nelle ultime parole dell'articolo, ove invece di dire *astenersi*

da simili reati, si è voluto dire: *dai reati pei quali fu annotato*.

Dunque il giudice, sentito il sospetto nelle sue risposte, o l'assolverà o gli farà passare sottomissione di astenersi dai reati dei quali fu annotato.

BROFFERIO. Mi soddisfa per un lato la accettazione della Commissione; ma invece di tornare a mettere in questione l'appello e di ripigliare una discussione che tornerà molto ad occuparci, sarebbe più spediente la redazione da me proposta. Del resto mi riferisco al parere della Commissione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non mi pare il caso di ammettere l'appellabilità nella specie di cui trattiamo. Quando si tratta di oziosità o di vagabondaggio sta bene che si sia accordato l'appello, poichè chi non è ozioso e che si è dato a stabile lavoro ed a vece di essere vagabondo rimane sempre nello stesso domicilio, potrà provarlo in grado d'appello, *non probata probando*; ma quando questo cittadino è riconosciuto come sospetto dal comune, cosa può fare questo individuo? Se è sospetto in genere di furti di campagna, non può negare di esserlo, perchè il fatto è provato dalle deliberazioni del comune. D'altronde poi, che necessità d'appello quando la lista è modificata ogni semestre? Qualora sur una persona nel semestre successivo non pesino più sospetti, essa sarà cancellata dalla nota, e sarà finita.

Il sistema d'appellabilità credo che intralcerebbe l'amministrazione e l'esecuzione della legge; e perciò penso che non s'abbia ad ammettere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo primo paragrafo:

« Il giudice sentito l'imputato nelle sue risposte, o lo assolverà; o gli farà passare sottomissione di astenersi dai reati pei quali fu annotato. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

Verrebbe ora l'articolo 22.

SINEO, relatore. La Commissione propone un altro ordine nel modo di collocare gli articoli.

Si passerebbe all'articolo 25, perchè in primo luogo si determinano gli effetti dell'annotazione in quanto a maggiori; pei minori si provvederà dopo, se così crede la Camera.

Venendo all'articolo 28, la Commissione a quest'articolo proporrebbe anche qualche modificazione.

Il primo alinea si lascierebbe come l'ha proposto il Ministero:

« Ove insorgano urgenti indizi che taluno degli individui, di cui all'articolo 21, ritenga legna, biade, od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei comuni che non sono capoluoghi di mandamento, vi procederà il sindaco coll'assistenza di un consigliere. »

Dopo questo, verrebbe il nuovo periodo proposto dalla Commissione.

« A tale perquisizione dovrà immediatamente procedere il giudice, od il sindaco rispettivamente, quando vi sia denuncia accompagnata da sufficiente indizio per parte del danneggiato. »

CAGNARDI. Bisognerebbe prevedere il caso in cui il danneggiato non abiti il luogo dove successe il furto. Allora domando se saranno accettate per buone le denunce fatte a suo nome, non solo da' suoi agenti amministrativi, ma anche dagli agenti della pubblica sicurezza.

SINEO, relatore. L'onorevole deputato Cagnardi contempla il caso in cui non vi sia il danneggiato sul luogo stesso, ed allora egli trova naturale che possa il suo agente in sua assenza rappresentarlo. Questo è evidente, non vedo la ne-